

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

3

La scissione Stefano Zoffoli

SOMMARIO

1. Caratteristiche generali	490
1.1. Forme di scissione	490
1.2. Ambito di applicazione	491
1.3. Il procedimento di scissione	491
2. Fase preliminare	494
2.1. Progetto di scissione	494
2.2. Rapporti di cambio	495
2.3. Situazione patrimoniale di scissione	496
2.4. Relazione degli amministratori	497
2.5. Relazione degli esperti	497
2.6. Adempimenti pubblicitari relativi ai documenti informativi	497
3. Decisione di scissione	498
3.1. Delibera di scissione	498
3.2. Adempimenti pubblicitari per la delibera di scissione	498
3.3. Opposizione dei creditori	499
3.4. Opposizione dei possessori di obbligazioni	499
4. Atto di scissione	499
5. Effetti della scissione	499
5.1. Retrodatazione degli effetti	500
5.2. Differenze di scissione	500
5.3. Trattamento contabile delle differenze	502
5.4. Aspetti contabili	502
5.5. Aspetti fiscali	506
6. Disciplina specifica della scissione in cui siano coinvolte società cooperative	509
7. Profili penali: rinvio	510

1. Caratteristiche generali

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci (art. 2506, comma 1, c.c.).

Le **forme** e le **fasi dell'operazione** in esame sono disciplinate dagli artt. 2506, 2506-*quater* c.c. che richiamano le norme che disciplinano il procedimento di fusione mediante rinvio.

La scissione risponde essenzialmente ad esigenze di:

- trasferimento del patrimonio (in tutto o in parte) di una società (c.d. scissa) ad altre società (c.d. beneficiarie) con un conseguente frazionamento del patrimonio medesimo;
- attribuzione di azioni emesse dalle società beneficiarie a fronte del patrimonio ricevuto ai soci della società scissa;
- ingresso dei soci della società scissa nelle compagini sociali delle società beneficiarie.

1.1. Forme di scissione ■ art. 2506 c.c.

Modalità attuative Sono due le possibili modalità attuative dell'operazione di scissione:

- la scissione con la quale la società scissa trasferisce il suo intero patrimonio a più società beneficiarie, con assegnazione delle azioni o quote emesse da queste ultime ai propri soci e, per effetto dell'operazione, si estingue (c.d. scissione totale);
- la scissione con la quale la società scissa trasferisce solo una parte del proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie, rimanendo in vita con la residua parte di patrimonio non trasferito (c.d. scissione parziale).

Nel caso di scissione sia totale che parziale si possono avere le seguenti variabili:

- quando le società **beneficiarie sono preesistenti** all'operazione si ha scissione per incorporazione. In questo caso, a fronte dell'apporto patrimoniale ricevuto dalla scissa, le società beneficiarie operano un aumento di capitale sociale al fine di emettere azioni o quote da attribuire ai soci della scissa stessa;
- quando le società beneficiarie **si costituiscono per effetto della scissione** e del conseguente apporto patrimoniale effettuato dalla società scissa, che rappresenta il loro patrimonio iniziale si ha scissione mediante costituzione di nuove società. Le quote o azioni rappresentanti il loro capitale sociale vengono attribuite ai soci della società scissa.

La scissione può essere effettuata anche mediante una **combinazione delle due variabili** precedentemente descritte, cioè trasferendo il patrimonio della società scissa in parte a società preesistenti ed in parte a società di nuova costituzione.

In tutte le variabili sopra descritte i **soci della società scissa** possono ricevere:

- le azioni o quote di ogni società beneficiaria **in proporzione alle azioni o quote detenute** nella società scissa (scissione c.d. proporzionale);
- azioni o quote solo di alcune delle società beneficiarie o, comunque, **in misura non proporzionale** alla loro partecipazione detenuta nella società scissa (scissione c.d. non proporzionale).

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, **attuare il proprio scioglimento senza liquidazione**, ovvero **continuare la propria attività**.

1.2. Ambito di applicazione

La scissione è:

- consentita nell'ambito di **ogni tipo di società**, ivi comprese le società cooperative (per le quali sono opportune specifiche considerazioni, come di seguito argomentato);
- preclusa nei confronti di **soggetti non societari**, quali persone fisiche operanti o meno nell'ambito di un'attività di impresa, associazioni, fondazioni.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

1.3. Il procedimento di scissione

La scissione è disciplinata mediante la tecnica del rinvio alle norme già dettate per l'operazione, in gran parte simile, della fusione di società.

Le fasi possono essere così riassunte:

	Adempimenti	Termini	Norma
1	Pubblicazione G.U. avviso obbligazionisti convertibili (1)	Almeno 90 giorni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di scissione	art. 2503-bis c.c. art. 2506-bis c.c.
2	Redazione della Situazione patrimoniale (2)	Riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal deposito del progetto di scissione presso la sede sociale	art. 2501- <i>quater</i> c.c. art. 2506-bis c.c.

3. La scissione

3	Redazione del Progetto di scissione		art. 2501-ter c.c. art. 2506-bis c.c.
4	Deposito del Progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione o pubblicazione nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione	Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime	art. 2501-ter c.c. art. 2506-bis c.c.
5	Relazione degli amministratori (3)		art. 2501-quinquies c.c. art. 2506-ter c.c.
6	Relazione degli esperti (4)		art. 2501-sexies c.c. art. 2506-ter c.c.
7	Deposito presso la sede sociale o pubblicazione sul sito Internet delle società partecipanti alla scissione del progetto di scissione, della relazione degli amministratori, della relazione degli esperti, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e della situazione patrimoniale (5)	Almeno durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la scissione sia decisa (6)	art. 2501-septies c.c. art. 2506-ter c.c.
8	Delibera di scissione		art. 2502 c.c. art. 2506-ter c.c.
9	Deposito atto di deliberazione dei soci presso il registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c.	Entro 30 giorni dalla decisione dei soci. Il deposito va effettuato ai sensi dell'art. 2436 c.c. per le società di capitali e per le società di persone se la società risultante dalla fusione è una società di capitali	art. 2502-bis c.c. art. 2506-ter c.c.

10	Atto di scissione	Decorso 60 giorni dall'iscrizione della decisione dei soci presso il registro delle imprese, ovvero dalla pubblicazione sul sito Internet delle società partecipanti (6) (7)	art. 2503 c.c. art. 2506-ter c.c.
11	Iscrizione atto di scissione presso il registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla stipula	art. 2504 c.c. art. 2506-ter c.c.
12	Ultimo adempimento pubblicitario	Decorrenza degli effetti della fusione	art. 2506- <i>quater</i> c.c.

(1) I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla scissione possono fare opposizione a norma dell'art. 2503 c.c., salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data, mediante avviso da pubblicarsi nella GURI almeno 90 giorni prima della iscrizione del progetto di scissione, facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415 c.c. (**art. 2503-bis c.c.**).

(2) Sostituibile dal bilancio di esercizio, se chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto presso la sede sociale (art. 2501-*quater*, comma 2, c.c.). Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione del documento (art. 2506-ter c.c.).

(3) Non richiesta nel caso di scissione a favore di beneficiaria controllante al 100% (art. 2505 c.c.). La relazione degli amministratori non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità o soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

(4) Non prevista in caso di scissione proporzionale a favore di società di nuova costituzione (art. 2506-ter c.c.); non richiesta nel caso di scissione a favore di società posseduta almeno al 90% qualora venga riconosciuto agli altri soci della scissa il diritto di far acquistare le loro azioni o quote ad un corrispettivo determinato con i criteri previsti per il diritto di recesso (artt. 2505 e 2505-bis c.c.) Adempimento rinunciabile in caso di rinuncia unanime da parte di tutti i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

(5) Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente e la società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società. Nel caso di società possedute almeno al 90%, se lo statuto lo consente, può essere sostituita da una deliberazione dell'organo amministrativo risultante da atto pubblico.

(6) Termini ridotti alla metà se all'operazione non partecipano società azionarie (art. 2505-*quater* c.c.).

(7) Termine abbreviabile se consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Termine abbreviabile alle condizioni indicate nell'art. 2503 c.c.

2. Fase preliminare

2.1. Progetto di scissione ■ art. 2506-*bis* (richiamo all'art. 2501-*ter*) c.c.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto di scissione (v. Appendice n. 10 - Progetto di scissione) che rappresenta la formalizzazione degli accordi raggiunti dagli amministratori sulle modalità ed i termini dell'operazione, da sottoporre alle rispettive assemblee per la definitiva approvazione.

Contenuto obbligatorio Nel progetto di scissione devono risultare:

- 1) **i dati indicati nell'art. 2501-*ter*, comma 1, c.c.** Per effetto del rinvio, il progetto di scissione ha quindi contenuto identico a quello di fusione, dovendo quindi comprendere:
 - a. il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla scissione, con la finalità di identificare le società partecipanti alla scissione;
 - b. l'atto costitutivo delle nuove società risultanti dalla scissione, di quello delle società beneficiarie preesistenti e della società scissa (se rimane in vita), con le eventuali modifiche derivanti dalla scissione;
 - c. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro, che non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate;
 - d. le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
 - e. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
 - f. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie;
 - g. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
 - h. eventuali vantaggi particolari riservati a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
- 2) l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali** da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale **conguaglio in danaro**.

Se non è desumibile dal progetto:

- la destinazione di un elemento dell'attivo, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente;
 - la destinazione di un elemento del passivo, dello stesso rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
- 3) I criteri di **distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie**. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Nel caso in cui il progetto preveda la facoltà di ciascun socio di optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria non è necessario indicare la clausola in esame.

Pubblicità del progetto Gli amministratori devono dare pubblicità al documento almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

La pubblicità del progetto di scissione deve essere resa:

- con **deposito presso il registro delle imprese** del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione in ordine alla funzione salvo che i soci rinuncino a questi termini con consenso unanime; o **in alternativa**
- con **pubblicazione nel sito Internet** della società. In considerazione degli effetti giuridici derivanti da tale procedura di pubblicazione la norma richiede che le modalità soddisfacciano le seguenti condizioni: la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti, la certezza della data di pubblicazione (art. 2506-bis, comma 5, che richiama l'art. 2501-ter, commi 3 e 4, c.c.).

In questo modo si informano i soci e i terzi dell'iniziativa dell'organo amministrativo e si permette loro di poter così valutare i contenuti dell'operazione in relazione ai rispettivi interessi.

2.2. Rapporti di cambio

Criteri di determinazione Come già argomentato per le operazioni di fusione, la **valutazione dei capitali economici delle società** partecipanti alla scissione è finalizzata alla determinazione dei rapporti di cambio.

A tale riguardo, per **determinare** il rapporto di cambio occorre innanzitutto individuare la quota di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria spettante ai soci della società scissa, ovvero l'aumento di capitale sociale che la società stessa dovrà deliberare a fronte dell'apporto ricevuto.

Una volta individuato il valore del nuovo complesso derivante dall'apporto dei due patrimoni, occorrerà **determinare il peso relativo di ciascuno di essi** sul valore complessivo. Indicando con W_a il valore del patrimonio trasferito dalla società scissa "A" e con W_b il valore del capitale economico della società beneficiaria "B", la quota di partecipazione spettante ai soci della società scissa sarà data dalla seguente formula:

$$\frac{W_a}{W_a+W_b}$$

e la quota di partecipazione spettante ai soci della società beneficiaria da:

$$\frac{W_b}{W_a+W_b}$$

Dopo aver determinato la quota di partecipazione al capitale spettante ai soci delle due società, la beneficiaria dovrà provvedere al conseguente aumento di capitale sociale necessario ad emettere le azioni o quote da assegnare ai soci della scissa.

A tale assegnazione, però, non corrisponde necessariamente un "cambio" di azioni. Tale eventualità ricorre unicamente nel caso in cui, a fronte del trasferimento patrimoniale operato, la scissa abbia deliberato la riduzione del proprio capitale sociale mediante annullamenti di azioni. In tal caso ai soci della scissa verrà assegnato un certo numero di azioni della beneficiaria "in cambio" di un certo numero di azioni della scissa stessa che verranno ritirate ed annullate.

Diversamente, nei casi in cui il trasferimento patrimoniale della scissa venga imputato a riduzione delle riserve esistenti in bilancio o, ancora, nell'ipotesi in cui la riduzione del capitale sociale non avvenga mediante annullamento di azioni ma mediante riduzione del loro valore nominale, non si assisterà ad alcun cambio azionario, ma ad una "assegnazione" ai soci della scissa delle azioni emesse dalla beneficiaria in proporzione al numero di azioni di ciascuno di essi detenute nella scissa stessa.

2.3. Situazione patrimoniale di scissione ■ art. 2506-ter (rinvio all'art. 2501-quater) c.c.

L'art. 2506-ter c.c. rinvia, per quanto concerne la situazione patrimoniale (termini, contenuto etc.), a quanto stabilito per la situazione patrimoniale in caso di fusione nell'art. 2501-quater e a questa si rinvia (Parte V, cap. 2, par. 2.3.). Con

il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione del documento.

2.4. Relazione degli amministratori ■ art. 2506 *ter* (rinvio all'art. 2501 *quinquies*) c.c.

Contenuto L'art. 2506-*ter* c.c. rinvia, per quanto concerne la relazione degli amministratori a quanto stabilito per la situazione patrimoniale in caso di fusione nell'art. 2501-*quinquies* c.c. e questa si fa rinvio (Parte V, cap. 2, par. 2.4.). La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i **criteri di distribuzione delle azioni o quote** e deve indicare il **valore effettivo del patrimonio netto assegnato** alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

2.5. Relazione degli esperti ■ art. 2506-*ter* (rinvio all'art. 2501-*sexies*) c.c.

Finalità della relazione È prevista la relazione di uno o più esperti indipendenti per ciascuna società, volta a garantire i soci delle società intervenute nella scissione sulla congruità del rapporto di concambio proposto dagli amministratori in sede di delibera di scissione. Per una disciplina in dettaglio rinviamo a quanto detto in tema di fusione (Parte V, cap. 2, par. 2.5.).

La relazione non è richiesta se vi **rinunciano all'unanimità** i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla scissione.

La relazione non è necessaria, inoltre, qualora la scissione avvenga mediante la **costituzione di una o più nuove società** e non siano previsti **criteri di ripartizione** delle azioni o quote **diversi da quello proporzionale**.

In questa ipotesi, infatti, poiché non si hanno scambi né con terze eventuali società preesistenti, né fra i soci (poiché questi parteciperanno a tutte le società beneficiarie nella stessa proporzione in cui partecipavano al capitale della società scissa), l'operazione si risolve in una riorganizzazione societaria che non comporta alcun potenziale pregiudizio per il socio.

2.6. Adempimenti pubblicitari relativi ai documenti informativi ■ art. 2506-*ter* (richiamo all'art. 2501-*septies*) c.c.

Salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime devono restare depositati in copia presso la sede della società partecipanti alla scissione,

ovvero pubblicati sul sito Internet, nei 30 giorni che precedono la decisione in ordine di scissione, e finché la scissione sia decisa:

- il **progetto di scissione**, con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, ove redatte;
- i **bilanci degli ultimi tre esercizi** delle società partecipanti, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- le **situazioni patrimoniali** delle società partecipanti alla scissione, ove redatte, ovvero, nel caso di società con titoli quotati (art. 2501-*quater*, comma 2, c.c.), la **relazione finanziaria semestrale**.

I **soci** hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente.

La **società** non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

3. Decisione di scissione

3.1. Delibera di scissione ■ art. 2506-*ter* (rinvio all'art. 2502) c.c.

Oggetto e modalità della delibera A norma dell'art. 2502 c.c. la scissione è decisa da **ciascuna società** che vi partecipa mediante approvazione del relativo progetto.

L'**oggetto** della decisione è l'approvazione del progetto di scissione predisposto dagli amministratori che contiene tutti gli elementi necessari al perfezionamento dell'operazione.

La deliberazione deve essere adottata:

- nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio nella ripartizione degli utili;
- nelle società di capitali, secondo le regole stabilite per le modifiche statutarie proprie di ciascuna società.

Rinviamo a quanto indicato in tema di approvazione del progetto per la fusione (Parte V, cap. 2, par. 2.1.).

3.2. Adempimenti pubblicitari per la delibera di scissione ■ art. 2506-*ter* (rinvio all'art. 2502-*bis*) c.c.

Deposito La deliberazione di scissione deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-*septies* c.c. (v. *supra*).

Nel caso di scissione di **società di capitali** o di **società di persone** se la società risultante dalla scissione o quella incorporante è una società di capitali, il

notaio che ha verbalizzato la deliberazione, entro 30 giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione (art. 2346 c.c.).

3.3. Opposizione dei creditori ■ art. 2506-ter (rinvio all'art. 2503) c.c.

Termini La scissione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c., **salvo** che sussistano le condizioni previste dalla legge, per le quali rinviando a quanto esposto in tema di fusione (Parte V, cap. 2, par. 3.3.).

3.4. Opposizione dei possessori di obbligazioni ■ art. 2506-ter (rinvio all'art. 2503-bis) c.c.

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla scissione possono **fare opposizione** a norma dell'art. 2503 c.c., **salvo** che la scissione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

4. Atto di scissione ■ art. 2506-ter (rinvio all'art. 2504) c.c.

Disciplina applicabile L'atto di scissione rappresenta il documento finale del complesso *iter* procedurale dell'operazione di scissione e ad esso si applica la disciplina prevista per l'atto di fusione per quanto concerne termini, forma e contenuto e adempimenti pubblicitari (Parte V, cap. 2, par. 4.). Il suo contenuto è rigidamente predeterminato, dovendo rispecchiare fedelmente quello delle deliberazioni assembleari. Gli amministratori non possono, in sede di stipulazione, apportare modifiche a quanto deliberato dei soci.

Per quanto concerne, inoltre, gli **adempimenti pubblicitari**, il codice stabilisce che **qualunque società beneficiaria** può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa (art. 2506-*quater*, comma 2, c.c.).

5. Effetti della scissione ■ art. 2506-*quater* c.c.

Inquadramento La scissione ha effetto, a norma dell'art. 2506-*quater*, comma 1, c.c., quando è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Può essere tuttavia stabilita anche una **data successiva**, **salvo** il caso di scissione mediante costituzione di società nuove, in cui le beneficiarie siano di

nuova costituzione, per l'evidente incongruità che deriverebbe dalla nascita di società (effetto derivante dall'iscrizione dell'atto) prive di alcun patrimonio. Ciascuna società è **solidalmente responsabile**, nei **limiti** del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

5.1. Retrodatazione degli effetti

Termini Le società possono retrodatare convenzionalmente gli effetti contabili dell'operazione in riferimento a:

- 1) la data dalla quale le azioni/quote partecipano agli utili (art. 2501-ter, n. 5, c.c.);
- 2) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie o della società incorporante (art. 2501-ter, n. 6, c.c.).


La retrodatazione non influisce sul diritto di voto e sul rapporto di cambio stabilito.

Sotto il **profilo operativo**, la retrodatazione degli effetti contabili è **più complessa rispetto all'operazione di fusione**, poiché occorre estrapolare dall'unitaria contabilità della scissa, quella serie di operazioni che dovrebbero essere attribuite alla società beneficiaria. Sebbene la norma civilistica non ponga alcun limite, al riguardo la norma fiscale (art. 173-bis TUIR) è invece più rigida, prevedendo che la retrodatazione sia possibile solo in caso di **scissione totale**, a **condizione** che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.


5.2. Differenze di scissione

Finalità Le differenze di scissione (avanzo o disavanzo), ove esistenti, emergono quali poste contabili al momento del perfezionamento dell'operazione. Le differenze da concambio scaturiscono al momento del consolidamento delle situazioni patrimoniali in capo alla beneficiaria preesistente come **poste di pareggio contabile** fra l'aumento di capitale sociale deliberato ed il corrispondente ammontare di patrimonio netto contabile trasferite dalla scissa.

Disavanzo Si ha un **disavanzo da concambio** quando l'aumento di capitale sociale deliberato dalla beneficiaria è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile.



Avanzo Si ha invece un **avanzo da concambio** quando l'aumento di capitale sociale deliberato dalla beneficiaria è inferiore alla quota di patrimonio netto contabile.




Le differenze da annullamento emergono nel caso in cui la **società beneficiaria detenga una partecipazione nel capitale della società scissa**. In questo caso, in capo alla beneficiaria, verrebbero infatti a cumularsi due posizioni:


- I. quella della società beneficiaria dell'apporto;
- II. quella di socio della società scissa che, conseguentemente, dovrebbe ricevere le azioni o quote emesse dalla società beneficiaria.

A norma dell'art. 2504-ter c.c., richiamato dall'art. 2506-ter c.c., **la società beneficiaria non può però assegnare quote o azioni in sostituzione di quelle della società scissa già possedute**. Essa non potrà, a fronte dell'apporto ricevuto, aumentare il proprio capitale per quella parte di azioni o quote che le spetterebbero nella sua veste di socio della scissa. Dovrà, invece, procedere per la parte corrispondente all'annullamento della partecipazione detenuta. Quale differenza tra il valore di carico della partecipazione annullata e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile ricevuto occorre iscrivere delle voci di pareggio contabile denominate "avanzo da annullamento" o "disavanzo da annullamento".

Si ha un **disavanzo da annullamento** quando il valore di carico della partecipazione detenuta nella società scissa è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile ricevuto.



Si ha invece un **avanzo da annullamento** quando il valore di carico della partecipazione detenuta nella società scissa è inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto contabile ricevuto.



5.3. Trattamento contabile delle differenze

La natura e il conseguente trattamento contabile delle poste in esame sono le stesse emergenti in caso di fusione, alla cui trattazione, quindi, si rinvia.

5.4. Aspetti contabili

Adempimenti Parallelamente a quanto già visto per la fusione, i principali adempimenti contabili relativi alle operazioni di scissione sono i seguenti:

1. redazione delle **situazioni patrimoniali** sia della società scissa che delle società beneficiarie preesistenti (art. 2506-ter che richiama l'art. 2501-quater c.c. In determinati casi la redazione non è richiesta (v. *supra*). Rinviano alla trattazione già svolta relativamente alla situazione patrimoniale di fusione, si ricorda che la situazione patrimoniale in esame consiste in un vero e proprio **bilancio infrannuale**, riferito ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede sociale. In luogo della predetta situazione patrimoniale è possibile presentare il bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di scissione presso la sede della società;
2. redazione delle **situazioni patrimoniali relative alle attività e passività assegnate** alla/e beneficiaria/e (art. 2506-bis, comma 1, c.c.). Poiché il progetto di scissione deve contenere l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, nel caso in cui oggetto del trasferimento sia **un'azienda o ramo aziendale** il predetto adempimento si traduce necessariamente nella redazione di una situazione patrimoniale. Pur non essendo previsto uno specifico obbligo normativo in tal senso, nella prassi è possibile redigere uno stato patrimoniale civilistico eventualmente accompagnato da elenchi di dettaglio delle singole voci. I valori da assegnare alle attività e passività oggetto di trasferimento devono essere quelli contabili alla data della situazione patrimoniale *ex* art. 2501-quater c.c. della società scissa;
3. redazione (eventuale) di **situazioni patrimoniali che evidenzino il capitale economico** delle società partecipanti. Pur non essendo previsto uno specifico obbligo normativo in tal senso, nella prassi si redigono vere e proprie situazioni patrimoniali ove vengano esposte le attività e passività a valori correnti in modo tale da determinare il valore effettivo del patrimonio assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente permane in capo alla scissa;
4. redazione delle **situazioni patrimoniali alla data di effetto della scissione** e, nel caso di **scissione totale**, del "**bilancio di chiusura**" della scissa. Occorre redigere una o più situazioni patrimoniale che evidenzino l'esatta composizione dei rami aziendali da trasferire alla/e società beneficiaria/e, effettuando le scritture di integrazione e rettifica necessarie allo scopo. Dopo aver rilevato l'esatta configurazione dei complessi aziendali oggetto

di trasferimento, ed i conseguenti oneri e proventi di propria competenza, la scissa rileverà il trasferimento alle beneficiarie delle attività e passività come sopra determinate.

Nel caso di **scissione totale** il trasferimento delle attività e passività alle beneficiarie coinciderà con la chiusura di tutti i conti, poiché la stessa cesserà la propria esistenza. Nel caso di **scissione parziale**, invece, poiché la società scissa continua a rimanere in vita con la residua parte di patrimonio non trasferito, alla data di effetto dell'operazione non procederà alla chiusura dei conti ed alla rilevazione del reddito maturato nella frazione di esercizio, ma redigerà il bilancio d'esercizio alla sua normale scadenza statutaria;

5. rilevazione del **trasferimento delle attività e passività** dalla scissa alle beneficiarie. Effettuate le scritture di integrazione e rettifica atte a definire la configurazione del patrimonio oggetto di assegnazione alle beneficiarie, la società scissa provvederà a rilevarne il trasferimento. Le relative scritture consistono nello **storno dei conti** accesi agli elementi patrimoniali (attivi e passivi) assegnati alle società beneficiarie e nella corretta riduzione delle poste del netto (capitale sociale e/o riserve). In primo luogo devono essere addebitati i conti accesi alle passività e alle poste rettificative degli elementi dell'attivo ed accreditati i conti accesi alle attività oggetto di trasferimento. Quale saldo emergerà la quota di netto trasferita che dovrà essere rilevata in un conto transitorio intestato alla società beneficiaria, "Società beneficiaria c/scissione". Detto conto deve essere successivamente chiuso in contropartita all'addebito dei conti accesi alle voci di patrimonio netto oggetto di riduzione.

ESEMPIO

Società "A" oggetto di scissione totale, composta dal socio "X" che detiene il 60% del capitale sociale e dal socio "Y" che detiene il 40% e che il suo capitale sociale sia formato da n. 300 azioni di valore nominale 1.

Ipotizziamo che alle società "B" e "C" siano attribuiti gli elementi patrimoniali come dalla seguente colonna:

	Scissa A	Cespiti da attribuire a B	Cespiti da attribuire a C
Immobili	500	500	
Crediti	200	100	100
Cassa	100		100
Totale attività	800	600	200
Debiti	200	100	100
F.do amm.to immobili	100	100	
Capitale sociale	300	240	60
Riserve	200	160	40
Totale passività e netto	800	600	200

3. La scissione

Trasferimento del patrimonio alla beneficiaria "B"

Debiti	100	
F.do amm.to immobili	100	
Società B c/scissione	400	
Immobili		500
Crediti		100

Trasferimento del patrimonio alla beneficiaria "C"

Debiti	100	
Società C c/scissione	100	
Crediti		100
Cassa		100

Annullamento dei conti del netto

Capitale Sociale	300	
Riserve	200	
Società B c/scissione		400
Società C c/scissione		100

Nel caso di scissione totale, fra i conti del netto da stornare vi è anche il risultato economico del periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto della scissione. Si procede alla rilevazione degli apporti alle società beneficiarie "B" e "C"
Sottoscrizione del capitale sociale iniziale della società beneficiaria "B"

Capitale sociale		400
Socio X c/sottoscrizione	240	
Socio Y c/sottoscrizione	160	

Sottoscrizione del capitale sociale iniziale della società beneficiaria "C"

Capitale sociale		100
Socio X c/sottoscrizione	60	
Socio Y c/sottoscrizione	40	

Società beneficiaria "B"- rilevazione delle attività e passività ricevute

Immobili	500	
Crediti	100	
Debiti		100

F.do amm.to immobili		100
Società A c/scissione		400

Società beneficiaria "C" - rilevazione delle attività e passività ricevute

Crediti	100	
Cassa	100	
Debiti		100
Società A c/scissione		100

Attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria B ai soci della società scissa

Società A c/scissione	400	
Socio X c/sottoscrizione		240
Socio Y c/sottoscrizione		160

Attribuzione delle azioni o quote della società beneficiaria C ai soci della società scissa

Società A c/scissione	100	
Socio X c/sottoscrizione		60
Socio Y c/sottoscrizione		40

- redazione del **"bilancio di apertura" delle società beneficiarie**. Come nel caso di fusione, il bilancio di apertura delle società beneficiarie è costituito da una situazione patrimoniale riferita alla data immediatamente successiva a quella di riferimento reale dell'operazione. Quando la **beneficiaria è di nuova costituzione** il bilancio di apertura assume una forte valenza giuridica, venendosi a configurare quale inventario iniziale ai sensi dell'art. 2217 c.c. Nella scissione **a favore di beneficiarie preesistenti** tale rilievo formale viene meno, trattandosi di recepire nella contabilità della beneficiaria, che continua la propria esistenza, il patrimonio trasferitole dalla scissa. Da un punto di vista contabile sono estensibili alla scissione, per effetto del rinvio operato dall'art. 2506-*quater* all'art. 2504-*bis*, comma 4, c.c., le argomentazioni già svolte a proposito della fusione, alla cui trattazione si rimanda;
- redazione del **primo bilancio di esercizio delle società beneficiarie**. Nel primo bilancio di esercizio successivo alla scissione i saldi dei conti relativi al patrimonio trasferito della scissa, al netto delle elisioni da consolidamento, saranno esposti in un'unica voce con quelli della beneficiaria (se preesistente). Ciò vale, nel caso di **retrodatazione degli effetti contabili**, anche per

le voci di conto economico. Per quanto attiene all'informazione comparativa, nel caso di scissione a favore di beneficiarie preesistenti, la stessa avverrà con il precedente bilancio della società beneficiaria. Nel caso di scissione a favore di beneficiarie di nuova costituzione, invece, essendo la società formalmente nuova, nessuna informazione comparativa deve essere presentata.

5.5. Aspetti fiscali

La disciplina fiscale della scissione è contenuta, per quanto attiene alle imposte dirette, nell'art. 173 TUIR.

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alle **riserve in sospensione d'imposta**, al **riporto delle perdite** e degli **interessi passivi della società scissa** si rinvia a quanto argomentato in tema di fusioni.

La scissione, sia nella forma totale che parziale, sia nel caso in cui le società beneficiarie siano di nuova costituzione che preesistenti non dà luogo né a realizzazione né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa attribuiti alle beneficiarie, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento", affermando cioè il principio di c.d. "**neutralità fiscale**" dell'operazione (art. 173, comma 1, TUIR).

Analogamente a quanto già visto per la fusione, si sancisce l'irrelevanza fiscale anche delle differenze da scissione, sia da annullamento sia da concambio, prevedendo che nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero dell'annullamento di azioni o quote a norma dell'art. 2506-ter c.c. (art. 173, comma 2, TUIR).

La stessa disposizione chiarisce che le eventuali **rivalutazioni dei beni** della società scissa effettuate mediante imputazione del disavanzo, sia da concambio che da annullamento, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria, precisando, ulteriormente, che i beni ricevuti mantengono, anche in capo alla società beneficiaria, il precedente valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società scissa. In tal caso i dati esposti in bilancio e quelli fiscalmente rilevanti devono risultare in dichiarazione dei redditi compilando il quadro RV.

E' estesa anche alle società beneficiarie la possibilità di affrancare, integralmente o parzialmente - a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP - i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali ed immateriali ricevute dalla società scissa mediante imputazione dei disavanzi di scissione (art. 173, comma 15 bis, TUIR).

Data di effetto ai fini fiscali Il TUIR individua la data di effetto della scissione per rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 2506-*quater* c.c., con alcune limitazioni in ordine alla possibilità di **retrodatazione degli effetti contabili-fiscali** (art. 173, comma 11, TUIR).

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX